

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"
AMBITO TEMATICO: "TURISMO SOSTENIBILE"

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
MISURA 6 -SOTTOMISURA 7.6

OPERAZIONE 7.6.4 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE "

APPENDICI



APPENDICE A

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.
3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:
 - a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
 - b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:
- alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
 - alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
 - all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
 - all'assistenza tecnica;
 - al sostegno da o a strumenti finanziari;
 - alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
 - alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
 - alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
- aiuti "de minimis";
 - aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
 - aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.



**GAL TERRE
ASTIGIANE** nelle Colline
Patrimonio
dell'Umanità

Sede operativa: Via Roma, 9
14055 Costigliole d'Asti (AT)
P.IVA 01613650058
Tel. 0141 966187
info@galterreastigiane.it
www.galterreastigiane.it

APPENDICE B - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018 su riduzioni ed esclusioni

ACOGAB Ministro
Prot. Interno del 22/10/2018
Numero: **0010255**
Classifica:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, ed in particolare l’Allegato I “Quadro Strategico Comune”;

VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n.485/2008;

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.637/2008 e (CE) n.739/2009”;

VISTO il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;





*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990 n.428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art.2, comma 1, del D.L. 24 giugno 2004, n.157, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2004, n.204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione Europea;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59*" ed, in particolare, gli articoli 4,5,33 e 34;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al "*Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante "*Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante: "*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del DPCM n. 143/2017*";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n.6513, recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n.1420, recante “*Disposizioni modificative ed integrative del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n.6513, di applicazione del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 n.2490, recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 n.1867, recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”, acquisita l'intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017, che abroga e sostituisce il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.2490 del 25 gennaio 2017;

VISTO in particolare quanto disposto dall'articolo 21 del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1867 del 18 gennaio 2018, ovvero che, in materia di “*riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici*”, la correzione finanziaria da applicarsi “*deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) n.9527 del 19 dicembre 2012*”;

VISTO il Decreto Dipartimentale DIPEISR n.12351 del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla “*individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR*”, composto dai rappresentanti di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, nonché dei relativi Organismi Pagatori;

TENUTO CONTO che il sopra citato “Tavolo Tecnico Appalti” ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel corso della riunione tenutasi al MIPAAF in data 4 giugno 2018;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DECRETA

Articolo Unico

(Approvazione dei criteri generali)

1. E' approvato il documento allegato recante "*Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013*" che costituisce parte integrante del presente Decreto.

IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio





*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ALLEGATO

Criteria generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 – ex articolo 21 D.M. n.1867 del 18 gennaio 2018.

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata in coerenza con le linee guida contenute nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013. Le Regioni e Province autonome o le autorità di gestione applicano i criteri descritti nel presente allegato alle irregolarità che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell'ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti.

Le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione trattano le altre irregolarità, non esplicitamente indicate, secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli Orientamenti stessi.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 63, par.1 del Reg.(UE) n.1306/2013, così come modificato dal Reg.(UE) n.2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Per i tipi di irregolarità previsti le Regioni e Province autonome o le autorità di gestione, con propri autonomi provvedimenti, possono applicare norme più restrittive.

I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione.

Si è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) Il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- c) L'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici
- ⇒ e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) Si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame.

In fase di esecuzione del contratto potranno essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarità riscontrate.

Le non conformità classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari" sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria.

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

